*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 114° — Numero 23

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 26 gennaio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

**1972**



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 937.

**Esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Finlandia concernente il regime doganale e fiscale relativo al materiale di volo impiegato nel reciproco traffico aereo internazionale, concluso a Roma il 27 gennaio 1971.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

*Articolo unico*

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra l'Italia e la Finlandia concernente il regime doganale e fiscale relativo al materiale di volo impiegato nel reciproco traffico aereo internazionale, concluso a Roma il 27 gennaio 1971, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo II dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — VALSECCHI — BOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1973*
*Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 34.* — VALENTINI

**Accordo tra l'Italia e la Finlandia concernente il regime doganale e fiscale relativo al materiale di volo impiegato nel reciproco traffico aereo internazionale** (Roma, 27 gennaio 1971).

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica finlandese,

Desiderosi di definire, sulla base di una perfetta uguaglianza di trattamento, il regime doganale e fiscale relativo al materiale di volo impiegato nel reciproco traffico aereo internazionale,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo I

*a*) Gli aeromobili di una Parte Contraente sono ammessi allo scalo nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione dal dazio e dagli altri diritti di entrata;

*b*) i carburanti, gli oli lubrificanti, le parti di ricambio, le provviste e dotazioni normali di bordo esistenti sugli aeromobili di cui al precedente paragrafo *a*) sono ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione dal dazio e dagli altri gravami fiscali, anche quando vengono usati o consumati dagli aeromobili stessi nel corso del volo al di sopra del detto territorio. Tale materiale non può essere sbarcato senza il consenso dell'autorità doganale dell'altra Parte Contraente;

*c*) i carburanti, gli oli lubrificanti, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte Contraente per l'uso diretto ed esclusivo degli aeromobili che le Compagnie di navigazione aerea dell'altra Parte Contraente impiegano nei servizi di trasporto internazionale sono esenti dal dazio e da ogni altro gravame fiscale, sotto l'osservanza delle formalità doganali normalmente in vigore nel detto territorio;

*d*) i carburanti ed i lubrificanti che gli aeromobili di cui al precedente punto *c*) prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte Contraente sono esenti dal dazio e da ogni altro gravame fiscale, sotto l'osservanza delle formalità doganali vigenti nel territorio dell'altra Parte Contraente ed a condizione che gli aeromobili stessi non effettuino altro scalo intermedio sul detto territorio, se non per motivi imprevisti o per causa di forza maggiore;

*e*) i materiali che in base alle disposizioni dei precedenti paragrafi godono delle agevolazioni doganali e fiscali non possono essere utilizzati per usi diversi dai servizi di volo internazionale e debbono essere riesportati in caso di mancato impiego, a meno che non ne sia stata permessa la nazionalizzazione secondo le disposizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata. In attesa del loro uso e destinazione debbono rimanere sotto il controllo doganale.

Articolo II

Il presente Accordo entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica.

Esso rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni, dopo di che s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo denunzia di una delle due Parti Contraenti con un preavviso di tre mesi.

FATTO a Roma, il 27 gennaio 1971 in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana e finlandese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

*Per il Governo della Repubblica italiana*
SORO

*Per il Governo della Repubblica finlandese*
VANAMO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 938.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 174. — All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola in reumatologia.

Dopo l'art. 223 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in reumatologia.

*Scuola di specializzazione in reumatologia*

Art. 224. — La scuola di specializzazione ha sede presso l'Istituto di clinica medica I, direttore della scuola è il direttore della clinica medica I; condirettore il professore ufficiale incaricato dell'insegnamento di reumatologia.

Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in reumatologia ha la durata di 3 anni accademici.

Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'ammissione è previsto un concorso per titoli ed esami.

Può essere concessa l'abbreviazione di corso a coloro che siano in possesso dei seguenti titoli:

1) servizio di assistente ordinario e incaricato universitario ed ospedaliero in reparto di reumatologia;

2) titoli scientifici e professionali in campo reumatologico;

3) diplomi di specializzazioni e perfezionamento comprendenti la reumatologia.

Il numero complessivo degli iscritti nei tre anni di corso non può essere superiore a otto.

Art. 225. — Le materie di insegnamento ed i relativi esami sono così ripartiti:

1° *Anno*:

1) Anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare;

2) Fisiopatologia dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare;

3) Biochimica dei tessuti connettivi;

4) Microbiologia ed immunologia in relazione alle malattie reumatiche;

5) Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (I corso).

2° *Anno*:

1) Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (II corso);

2) Anatomia e istologia patologica delle malattie reumatiche;

3) Farmacologia in relazione alle malattie reumatiche;

4) Patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche (I corso);

5) Terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (I corso);

6) Diagnostica radiologica.

3° *Anno*:

1) Patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche (II corso);

2) Terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (II corso);

3) Clinica e terapia ortopedica applicata alla reumatologia;

4) Aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie reumatiche.

Per conseguire il diploma di specialista dovrà essere presentata e discussa una tesi scritta su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola.

E' obbligatoria la frequenza alle lezioni, esercitazioni ed un internato annuale di almeno sei mesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1973*
*Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 36.* — VALENTINI

---

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

**Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Emilia-Romagna e delimitazione delle zone colpite.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Si dichiarano eccezionali i seguenti eventi e si delimitano le zone territoriali delle sottoelencate provincie, nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, oltre alle provvidenze creditizie ed i compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione, di cui agli articoli 7 e 13, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

*Bologna*: alluvioni, esondazioni e inondazioni 3, 15 e 16 settembre (art. 5) ed eccezionali precipitazioni atmosferiche dal mese di maggio al mese di settembre 1972 (art. 4):

comune di Castel S. Pietro Terme, per il territorio situato a sud della via Emilia; fogli di mappa numeri 8, 9, 17, 18, 19;

comune di Imola, per il territorio situato a sud della via Bazzanese; fogli di mappa numeri 47, 40, 234, 89, 90, 13, 14, 18, 19, 46, 109, 116, 12, 22, 48, 64, 74, 75, 54, 58, 59, 67, 57, 61, 131;

comune di Medicina, per i fogli di mappa numeri 71, 73, 82, 102, 103, 104, 106, 105, 107, 111, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 148;

comune di Ozzano, per il territorio situato a sud della via Emilia; fogli di mappa numeri 5, 6, 7;

comune di S. Lazzaro di Savena, per il territorio situato a sud della via Emilia; fogli di mappa numeri 38, 29;

comune di Pianoro, per le località Montecalvo, Casola Canina;

comune di Zola Predosa, per il territorio situato a sud della via Bazzanese;

comune di Dozza Imolese, per il territorio situato a sud della via Emilia;

comune di Bologna, per il territorio situato a sud delle strade statali della Futa e della Porrettana;

comune di Casalecchio di Reno, per il territorio situato a sud della via Bazzanese;

comune di Crespellano per il territorio situato a sud della via Bazzanese;

comune di Bazzano, per il territorio situato a sud della via Bazzanese.

*Parma*: alluvioni, esondazioni e inondazioni del 10 settembre 1972 (art. 4):

comune di Parma, per le località Casalbaroncolo, Casaltone;

comune di Sorbolo, per la località Casaltone.

*Reggio Emilia*: alluvioni, esondazioni e inondazioni dei giorni 9, 10 e 15 settembre 1972 (art. 4):

comune di Brescello, per le località Case di Enzano, Casa Facini, Villa Ferrari, Scutellara, Canalazzo Sud, Ponte Alto, Ferrovia Parma, Suzzara, Strada Enzano, Condotto Brescello, via Alberotto, Tre Ponti, Strada Godezza, fogli di mappa numeri 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28;

comune di Gattatico, per le località Portici Lunghi, Torretta, Strada per S. Sisto, Canale della Spelta, Elta, Casa Nuova, Villa Fiesso, fogli di mappa numeri 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 21;

comune di Poviglio, per le località Ponte Alto, confine Nord con Brescello, incrocio strada Godezza, Godezza, Pezzarossi, Paralupa Nuova, La Torre, Chiavica Rossa, Santa Maria, Canalazzo Nord, Valine S. Sisto e confine comunale fino a Torretta; fogli di mappa numeri 1, 2, 8, 9, 15, 16, 28, 29, 35, 36, 42, 43, 49, 50;

comune di Baiso, per le località Ca' Usone, Tresinaro;

comune di Busana, per le località Talada, Monte Alto, Campestrino;

comune di Carpineti, per le località Villaprara, Casone di Bebbio, Colombaia, Molino Vecchio;

comune di Casina, per le località Costaferrata, Molino dell'Abate, Ca' Sulmiga;

comune di Ciano d'Enza, per le località Caldane, Carbonizzo, Cerezzola, Corrada, Molino Giaretta, Ienza, Compiano;

comune di Collagna, per le località Vallisnera, Valbona, La Vaccareccia, Madonna della Barca, Cerreto dell'Alpi, Acquabona;

comune di Ligonchio, per le località Le Vaglie, Laghi, Ospitaletto, Case Nove, Cinquecerri, Giardino, Giarola, Campo;

comune di Ramiseto, per la località omonima del capoluogo e le località Succiso, Pieve S. Vincenzo, Lugolo, Enzano, Fornolo, Cecciola, Montemiscoso, Castagneto, Lago del Casale;

comune di Toano, per le località Cerredolo, I Cerri, Molino dell'oca;

comune di Vetto, per le località Buvolo, Albareto, Cantoniera, Rio della Merla, Molino della Rocca;

comune di Viano, per le località Mamorra, Vronco;

comune di Villaminozzo, per le località Molino Morini, Ca' di Rinaldini, Braglie, Molino Bruciato, Monzone;

*Modena*: esondazioni, inondazioni e alluvioni dei giorni 10, 11, 15 e 16 settembre 1972 (art. 3, ai fini dell'ex art. 18 della legge n. 1142; articoli 4 e 5):

comune di Modena, per le località Marzaglia, Cittanova, Lesignana, Freto, Fossalta, Collegara, Saliceto Panaro, Navicello, S. Matteo, Albareto; fogli di mappa numeri 57, 63, 68, 69, 75, 76, 90, 103, 129, 155, 167, 7 p, 13 p, 23 p, 32 p, 33 p, 42 p, 46 p, 47 p, 48 p, 52 p, 53 p, 55 p, 56 p, 62 p, 64 p, 70 p, 74 p, 79 p, 80 p, 81 p, 82 p, 87 p, 88 p, 93 p, 101 p, 114 p, 128 p, 141 p, 142 p, 143 p, 152 p, 153 p, 154 p, 166 p, 178 p, 43, 44 p;

comune di Campogalliano, per i fogli di mappa numeri 37 p, 38 p, 40 p, 41 p, 43 p, 44 p, 45 p, 46 p, 47 p, 48 p, 49 p;

comune di Bomporto, per i fogli di mappa numeri 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 47 p, 48 p, 51 p, 59 p, 34 p, 39 p;

comune di Bastiglia, per il territorio circostante al capoluogo; fogli di mappa numeri 19, 1 p, 2 p, 5 p, 9 p, 10 p, 11 p, 12 p, 15 p, 16 p, 18 p;

comune di Carpi, per i fogli di mappa numeri 42, 53, 54, 66, 67, 79, 80, 91, 102, 112, 122, tutti in parte;

comune di Cavezzo, per i fogli di mappa numeri 6, 7, 11, 12, 17, 23, 24, 25, 30, 31, 35, tutti in parte;

comune di Concordia, per i fogli di mappa numeri 19, 20, 27, 28, 29, tutti in parte;

comune di Novi, per i fogli di mappa numeri 41, 45, 49, 50, 54, 58, 61, tutti in parte;

comune di S. Possidonio, per i fogli di mappa numeri 9, 13, 14, 17, 21, 24, 27, tutti in parte;

comune di S. Cesario, per la località S. Anna, fogli di mappa numeri 6, 8, 10, 11, 13, 14, tutti in parte;

comune di S. Prospero, per i fogli di mappa numeri 4, 5, 11, 17, 18, 23, 24, 29, 34, 39, 43, 44, tutti in parte;

comune di Soliera, per i fogli di mappa numeri 16, 22, 23, 29, 30, 36, 37, 43, 44, 50, 56, 57, 61, tutti in parte;

comune di Montecreto, per le località Bandita, Molino Ca' Matti, Casa Marsiglio;

comune di Zocca, per la località Monteombraro;

comune di Fanano, per l'intero territorio comunale non compreso nel decreto ministeriale 11 ottobre 1972;

comune di Montese, per l'intero territorio comunale non compreso nel decreto ministeriale 11 ottobre 1972;

comune di Palagano, per l'intero territorio comunale non compreso nel decreto ministeriale 11 ottobre 1972;

comune di Polinago, per l'intero territorio comunale non compreso nel decreto ministeriale 11 ottobre 1972;

comune di Montefiorino, per l'intero territorio comunale non compreso nel decreto ministeriale 11 ottobre 1972;

comune di Pievepelago, per l'intero territorio comunale non compreso nel decreto ministeriale 11 ottobre 1972;

comune di Fiumalbo, per l'intero territorio comunale non compreso nel decreto ministeriale 11 ottobre 1972;

comune di Guiglia, per l'intero territorio comunale non compreso nel decreto ministeriale 11 ottobre 1972;

comune di Frassinoro, per l'intero territorio comunale non compreso nel decreto ministeriale 11 ottobre 1972.

*Ferrara*: grandinate del 15, 17, 19, 23, 29 agosto 1972 (art. 5):

comune di Portomaggiore, per i fogli di mappa numeri 75 p, 87, 88 p, 89 p, 100 p, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 p, 119, 120, 121, 122, 123, 124 p, 130 p, 132 p, 133 p, 134 p, 135 p, 149 p, 150 p, 153 p, 154 p, 155 p, 156 p, 157, 158, 159, 86 p;

comune di Argenta, per i fogli di mappa numeri 60 p, 70 p, 71, 72, 73, 74 p, 79 p, 80, 81, 82, 83, 89 p, 91, 92, 93, 94, 100, 101, 102, 103, 104 p, 110, 112, 113 p, 122 p, 123 p;

comune di S. Agostino, per i fogli di mappa numeri 46 p, 35 p;

comune di Mirabello, per i fogli di mappa numeri 20, 19 p;

comune di Poggiorenatico, per i fogli di mappa numeri 6, 7 p, 8 p, 17 p, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28 p, 33 p, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 p, 46, 47, 48, 49, 50, 51 p, 52 p, 60 p;

comune di Cento, per i fogli di mappa numeri 18 p, 23 p, 27 p, 29 p;

comune di Copparo, per i fogli di mappa numeri 81 p, 82 p, 99, 100, 101, 102 p, 103 p, 117 p, 118 p, 119, 120, 121 p, 127 p, 130, 131, 132 p, 136 p, 115 p, 128, 129, 135, 138 p;

comune di Ferrara, per i fogli di mappa numeri 182 p, 183, 184, 185 p, 212 p, 213 p, 214, 268 p, 225, 226 p, 251 p;

comune di Masi Torello, per i fogli di mappa numeri 1 p, 2, 3 p, 6, 7, 8 p, 9 p, 11, 12 p, 13 p, 15, 16 p, 20 p, 21 p;

comune di Voghiera, per i fogli di mappa numeri 16 p, 21 p, 22 p, 30 p;

comune di Migliaro, per i fogli di mappa numeri 11, 8 p, 12, 16 p, 19;

comune di Migliarino, per i fogli di mappa numeri 14, 15 p, 24 p, 27, 36 p, 37, 38, 44 p, 45;

comune di Ostellato, per i fogli di mappa numeri 4 p, 5, 6 p, 10, 11, 18 p, 45, 46, 47, 48, 49, 50 p, 51 p;

comune di Tresigallo, per i fogli di mappa numeri 1 p, 3, 7 p, 12 p, 13 p, 14, 17 p, 18 p, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
NATALI

*Il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

(13338)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1972.

**Riconoscimento del carattere di eccezionalità della grandinata verificatasi nella provincia di Genova il 28 luglio 1972 e delimitazione delle zone colpite.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Liguria;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei sottoelencati eventi verificatisi nella provincia di Genova, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

*Genova*: grandinata del 28 luglio 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1972

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
NATALI

*Il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

(13332)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1972.

**Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560; 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Visto il decreto interministeriale 3 dicembre 1965, con il quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza è stata integrata con un rappresentante del settore dei trasporti;

Vista la deliberazione 26 ottobre 1972, n. 440/403, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, ha proposto che della giunta medesima sia chiamato a far parte anche un rappresentante del settore del commercio con l'estero, particolarmente importante nell'economia di quella provincia;

Decreta:

Art. 1.

Un membro scelto in rappresentanza del settore del commercio con l'estero fa parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dalle leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560 e dal decreto interministeriale 3 dicembre 1965.

Art. 2.

Alla nomina dei membri indicati nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1972

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
FERRI

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
NATALI

(13394)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1972.

**Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 21 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: PAPA

(13388)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1972.

**Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 2,30 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 21 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: PAPA

(13391)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1973.

**Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore per l'anno finanziario 1973.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 91291 in data 11 gennaio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 in data 15 gennaio 1973, con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1973, l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi;

Visto l'art. 12 del decreto stesso, con il quale si fa riserva di determinare, con decreto a parte, le caratteristiche dei buoni di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

I buoni ordinari del Tesoro al portatore per l'anno finanziario 1973, nei tagli da L. 100.000 - 500.000 - 1.000.000 - 5.000.000 - 10.000.000 - 50.000.000 - 100.000.000 - 500.000.000 - 1.000.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere alfabetiche F - G - H - L - M - N - O - P - Q, sono stampati su carta filigranata a modello unico e constano di sei parti distinte e contigue. A cominciare da sinistra si susseguono la matrice-tagliando di estinzione, la contromatrice, la prima souche, il corpo del titolo, la seconda souche, la cedola interessi.

La carta, con filigrana in chiaro e scuro, presenta: il valore numerico relativo ad ogni taglio; la dizione « MINISTERO DEL TESORO »; la testa dell'Italia turrita, cinta di lauro, entro una sagoma rettangolare smussata agli angoli; ed inoltre disegni ornamentali consistenti in tralci di acanto stilizzato ai lati e in una treccia incorniciata che corre lungo il perimetro interno del corpo del titolo.

L'estetica del modello è affidata, oltre che alla varietà dei caratteri e alla loro giustapposizione, ad una cornice, composta di motivi ornamentali, per il corpo del titolo e ad una cornicetta a motivi bianco linea, riprodotta sui lati esterni, per la cedola interessi.

In tutto il modello (cioè nella matrice, nella contromatrice, negli spazi delle souches, nel corpo del titolo e nella cedola interessi) campeggia un fondino minuto, conseguito combinando la sagoma di una tabellina contenente la leggenda « BUONO DEL TESORO » con la sagoma di uno stemma. Per il corpo del titolo, l'estetica del modello si completa con: una cornice di formelle in linea nera; un nastro ondulato, tinteggiato da linee sottili a larga ondulazione e avente le estremità ripiegate; la dizione « MINISTERO DEL TESORO » su detto nastro; lo stemma dello Stato; e, nella parte bassa, con una ornamentazione a foglie di lauro e di quercia addossata allo spazio ovale dal quale traluce la filigrana.

Il modello presenta anche alcuni spazi e precisamente: nella matrice, in basso, uno spazio rettangolare a tratteggio ondulato per il bollo di estinzione della tesoreria; nel corpo del titolo, due spazi circolari, anche essi a tratteggio ondulato, destinati a ricevere, quello di sinistra, l'impronta a secco dello stemma della Repubblica e quello di destra il timbro dell'ufficio emittente; nella cedola interessi, in alto a sinistra, un uguale spazio per l'impronta del bollo a secco.

I testi di ciascuna delle sei parti delle quali il modello si compone, cominciando dalla matrice, sono i seguenti:

1) Matrice tagliando di estinzione - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Esercizio 1973 - Serie (segue la serie) - N° (segue il numero) - Scadenza . . . . Lire (sotto, il valore in lettere);

2) Contromatrice - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Lire (sotto, il valore in lettere) - Esercizio 1973 - Durata mesi . . . . . - Pag.le dalla Tes. di . . . . . - Scadenza . . . . . - Quietanza N. . . . . - Interessi . . . % L. . . . . . - Valuta . . . . . - Emesso a . . . . . lì . . . . . - N° (segue il numero) - Serie (segue la serie);

3) Direzione Generale del Tesoro (disposta verticalmente dal basso in alto);

4) Repubblica Italiana - Esercizio 1973 - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Capitale lire (segue il capitale in lettere) - Serie (segue la serie) - N° (segue il numero) - A . . . . mesi dal giorno del versamento la Tesoreria dello Stato di . . . . . pagherà la somma di lire (seguono il valore numerico e quello in lettere tra parentesi) al portatore di questo buono il giorno . . . . Il direttore generale del Tesoro Gastone Miconi - Interessi . . . . % L. . . . . . - Valuta . . . . . - Emesso a . . . lì . . . . . - N° (segue il numero) - Il tesoriere centrale o il cassiere sezione di tesoreria - Il controllore tesoreria centrale o capo sezione tesoreria - Serie (segue la serie);

5) Direzione Generale del Tesoro (disposta verticalmente dall'alto in basso);

6) Cedola interessi - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Capitale lire (sotto il valore in lettere) - Esercizio 1973 - Durata mesi . . . . - Pag.le dalla Tes. di . . . . - Scadenza . . . . . - Quietanza N° . . . - N° (segue il numero) - Serie (segue la serie) - Interessi . . . % L. . . . . . - Valuta . . . . - Emesso a . . . . lì . . . . - Il tesoriere centrale o il cassiere sezione di Tesoreria.

La stampa è realizzata in calcografia per le cornici, i fondi, i testi e la dizione: « TIMBRO DELL'UFFICIO EMITTENTE », ed in tipografia per la dizione: « ESERCIZIO 1973 », la firma del Direttore Generale del Tesoro e la numerazione.

Colori per la stampa calcografica:

| | | |
|---|---|---|
| L. | 100.000 | bleu acciaio; |
| L. | 500.000 | viola; |
| L. | 1.000.000 | bruno rosso; |
| L. | 5.000.000 | verde nero; |
| L. | 10.000.000 | grigio perla; |
| L. | 50.000.000 | bleu oltremare; |
| L. | 100.000.000 | rosso carminio; |
| L. | 500.000.000 | viola malva; |
| L. | 1.000.000.000 | verde smeraldo. |

Colori per la stampa tipografica: nero.

Art. 2.

I modelli dei buoni ordinari del Tesoro al portatore delle serie di cui all'articolo che precede, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 19 gennaio 1973

*Il Ministro*: MALAGODI

*Registrato alla Corte dei Conti, addì 20 gennaio 1973*
*Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 175*

(813)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Foggia

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1972, n. 3693, è stato approvato l'atto n. 92299 del 5 settembre 1972 col quale sono state disposte, a sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Robusto Ernesto, nato a Foggia l'8 novembre 1899 e Panniello Francesco, nato a Foggia il 27 gennaio 1913, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Ofanto », tronco urbano in Foggia, estese mq. 165, riportate in catasto alle particelle numeri 1068 e 1069, del foglio di mappa n. 95 allegato *C* del comune di Foggia e nella planimetria tratturale con i numeri 236-*b* e 239-*b*.

(80)

## MINISTERO DEL TESORO

### Settima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1975

Si rende noto che il giorno 15 febbraio 1973, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la settima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentasei serie (dalla 1ª/1975 alla 36ª/1975) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1975, emessi in base alla legge 18 febbraio 1966, n. 63, al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 ed al decreto ministeriale 9 marzo 1966.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di febbraio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 13 gennaio 1973

(669)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 16

### Corso dei cambi del 23 gennaio 1973 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 584,10 | 584,10 | 585,70 | 584,10 | 584,75 | 584,10 | 584 — | 584,10 | 584,10 | 584 — |
| Dollaro canadese | 584,70 | 584,70 | 586 — | 584,70 | 584,30 | 584,70 | 584,60 | 584,70 | 584,70 | 584,60 |
| Franco svizzero | 157,80 | 157,80 | 157,10 | 157,80 | 157,50 | 157,75 | 157,40 | 157,80 | 157,80 | 157,77 |
| Corona danese | 84,99 | 84,99 | 85,28 | 84,99 | 84,55 | 84,98 | 84,98 | 84,99 | 84,99 | 84,70 |
| Corona norvegese | 88,2850 | 88,285 | 88,40 | 88,2850 | 88.25 | 88,25 | 88,25 | 88,2850 | 88,28 | 88,20 |
| Corona svedese | 123,22 | 123,22 | 123,30 | 123,22 | 123 — | 123,22 | 123,19 | 123,22 | 123,22 | 123,13 |
| Fiorino olandese | 182,78 | 182,78 | 182,90 | 182,78 | 181,20 | 182,78 | 182,62 | 182,78 | 182,78 | 182,24 |
| Franco belga | 13,2670 | 13,267 | 13,27 | 13,2670 | 13,25 | 13,26 | 13,2550 | 13,2670 | 13,27 | 13,25 |
| Franco francese | 115,54 | 115,54 | 115,70 | 115,54 | 115 — | 115,52 | 115,43 | 115,54 | 115,54 | 115,50 |
| Lira sterlina | 1376,40 | 1376,40 | 1379,50 | 1376,40 | 1374,50 | 1376,40 | 1376,50 | 1376,40 | 1376,40 | 1376,50 |
| Marco germanico | 183,75 | 183,75 | 184 — | 183,75 | 182,90 | 183,75 | 183,53 | 183,75 | 183,75 | 183,75 |
| Scellino austriaco | 25,36 | 25,36 | 25,36 | 25,36 | 25,20 | 25,35 | 25,34 | 25,36 | 25,36 | 25,22 |
| Escudo portoghese | 21,85 | 21,85 | 21,85 | 21,85 | 21,80 | 21,85 | 21,83 | 21,85 | 21,81 | 21,80 |
| Peseta spagnola | 9,21 | 9,21 | 9,23 | 9,21 | 9,20 | 9,21 | 9,2075 | 9,21 | 9,21 | 9,21 |
| Yen giapponese | 1,9380 | 1,938 | — 1,94 | 1,9380 | 1,925 | 1,93 | 1,9410 | 1,9380 | 1,94 | 1,94 |

### Media dei titoli del 23 gennaio 1973

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 99,025 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,25 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 88,95 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 94,325 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 94,575 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 94,325 |
| » 5 % (Beni esteri) | 92,075 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 94,575 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 95 — |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 95,875 |
| » 6 % » » 1970-85 | 98,125 |
| » 6 % » » 1971-86 | 98,675 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,05 |
| » » » 5,50 % 1976 | 99,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,30 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,85 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) | 99,675 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 98,75 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 97,55 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 97,05 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 95,675 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 95,475 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 100,05 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 100,05 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* NAPOLITANO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 23 gennaio 1973

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 584,05 |
| Dollaro canadese | 584,65 |
| Franco svizzero | 157,60 |
| Corona danese | 84,985 |
| Corona norvegese | 88,267 |
| Corona svedese | 123,205 |
| Fiorino olandese | 182,70 |
| Franco belga | 13,261 |
| Franco francese | 115,485 |
| Lira sterlina | 1376,45 |
| Marco germanico | 183,64 |
| Scellino austriaco | 25,35 |
| Escudo portoghese | 21,84 |
| Peseta spagnola | 9,206 |
| Yen giapponese | 1,939 |

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**486° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.**

Decreto ministeriale 10 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1972, registro n. 16 Industria e commercio, foglio n. 175, con il quale alla società per azioni « V.I.N.A.L. - Vinicola italiana naturali accurate lavorazioni », con sede in Casteggio, provincia di Pavia, è rilasciata la concessione del giacimento di anidride carbonica denominata « Pratantico », sito in comune di Arezzo, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 24 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 266, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della società per azioni Talco e grafite Val Chisone, con sede in Pinerolo, provincia di Torino, alla concessione della miniera di grafite denominata « Siassera », in comune di Pramollo, provincia di Torino.

Decreto del prefetto della provincia di Caserta 20 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli il 16 dicembre 1972, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 5, con il quale alla ditta Tamburini Mauro e Vegliante Ernesto, rappresentata del primo, con domicilio in Casoria, provincia di Napoli, è accordata la proroga della concessione per lo sfruttamento delle sorgenti di acqua termominerale denominata « Del Salvatore », site in località Triflisco, in territorio del comune di Bellona, provincia di Caserta, per la durata di anni dieci a decorrere dal 26 giugno 1967.

Decreto del prefetto della provincia di Napoli 3 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli il 15 febbraio 1972, registro n. 01, foglio n. 86, con il quale alla ditta Giorgio Di Iorio, con sede in Barano d'Ischia, provincia di Napoli, è accordata la concessione per lo sfruttamento dell'acqua termo-minerale denominata « La Mandorla », sita in territorio del comune di Barano d'Ischia, provincia di Napoli per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Ancona 24 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Ancona il 1° luglio 1972, registro n. 1 Interno, foglio n. 45, con il quale alla « Terme di S. Vittore » S.a.s., con sede legale in S. Vittore Terme di Genga, provincia di Ancona, è accordata, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di sfruttamento delle sorgenti di acque minerali in località Frasassi, denominata « S. Vittore », del comune di Genga, provincia di Ancona.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 24 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino il 17 ottobre 1972, con il quale la concessione mineraria di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° ed argilla per porcellana e terraglia forte e terra da sbianca denominata « Villa del Bosco Portiglie », sita nel territorio dei comuni di Roasio, Sostegno e Villa del Bosco, provincia di Vercelli, di cui è titolare la società per azioni A.C.D.A.L. - Antiche cave Delmastro a Lozzolo, con sede in Gattinara, provincia di Vercelli, è rinnovata per la durata di anni venticinque a decorrere dalla data del 18 aprile 1972.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 25 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino il 17 ottobre 1972, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 31, con il quale alla società per azioni A.C.D.A.L. - Antiche cave Delmastro a Lazzolo, con sede in Gattinara, provincia di Vercelli, è conferita la concessione di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630°, argille per porcellana e terraglia forte, denominata « Virauda II », in territorio del comune di Lozzolo, provincia di Vercelli, con decorrenza dalla data del decreto stesso sino al 26 ottobre 1990.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino il 31 ottobre 1972, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 32, con il quale la concessione mineraria di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°, argilla per porcellane e terraglia forte e terra da sbianca denominata « Beneficio » sita nel territorio del comune di Lozzolo, provincia di Vercelli, di cui è titolare la società per azioni Manifattura ceramica Pozzi, con sede in Milano, è rinnovata per la durata di anni venti a decorrere dal giorno 6 luglio 1972.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino il 31 ottobre 1972, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 33, con il quale la concessione mineraria di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°, argilla per porcellana e terraglia forte e terra da sbianca, denominata « Fornacciocà del Bosco », sita in territorio dei comuni di Lozzolo, Roasio, Villa del Bosco e Sostegno, provincia di Vercelli, di cui è titolare la società per azioni Manifattura ceramica Pozzi, con sede in Milano, è rinnovata per la durata di anni venti a decorrere dal giorno 6 luglio 1972.

**(13423)**

---

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, ad accettare un legato**

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1972, (registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1972, reg. 37 Interno, foglio 49) l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare il legato, costituito dalla nuda proprietà di un appartamento, sito in Trento, corso 3 novembre, n. 8, disposto in favore della stessa dal sig. Luigi Bertotti, con testamento olografo 1° dicembre 1965, pubblicato a rogito del dott. Carlo Defant, notaio in Rovereto, in data 20 febbraio 1969, rep. n. 3702.

**(75)**

---

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1972 (registro n. 68, foglio n. 313) è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 12 novembre 1969 dal prof. Fabrizi Mario per l'annullamento della decisione del provveditore agli studi di Napoli n. 107389 del 18 giugno 1969, reiettiva del gravame gerarchico prodotto dallo stesso insegnante contro la mancata proroga, fino al termine dell'anno scolastico 1968-69, della supplenza temporanea conferitagli dal preside della scuola media « M. Stazione » di Frattamaggiore.

**(13397)**

---

## REGIONE LOMBARDIA

**Approvazione del piano di zona del comune di Abbiategrasso**

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 2 ottobre 1972, n. 1810, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Abbiategrasso (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

**(192)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Concorso, per titoli e per esami, a dodici posti di tenente in servizio permanente del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ad impieghi delle amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;
Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente le norme sulla documentazione amministrativa e sulla autentica e legalizzazione di firme;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per la nomina di tenente in servizio permanente del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici.

I posti messi a concorso sono:

per il ruolo chimici . . . . . . . . . . n. 4
per il ruolo fisici . . . . . . . . . . » 8

I posti messi a concorso nel ruolo fisici sono per la specialità « geofisici ».

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico ruolo chimici e ruolo fisici, possono percorrere la carriera fino al grado di maggiore generale.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa la indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei ruoli di cui all'art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica, la laurea in chimica o in chimica industriale, se concorrenti per il ruolo chimici;

2) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica; la laurea in fisica o in scienze matematiche o in matematica e fisica o la laurea in discipline nautiche presso l'Istituto universitario navale di Napoli, se concorrenti per il ruolo fisici, specialità geofisici;

3) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*c*) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1176 e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive estensioni.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè complessivamente non venga superato il 40° anno di età, alla data del presente decreto;

4) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale e appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

5) siano in possesso della idoneità fisica e della attitudine psicofisica richieste per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, comprendente anche la idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa (Aeronautica), a visita medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici graduati nelle tre categorie: 1. Ottimo; 2. Buono; 3. Sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, nella quale dovrà essere indicato il ruolo per cui il candidato intende concorrere, sottoscritta dallo stesso, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª divisione concorsi - 1ª sezione - 00100 Roma.

Il candidato dovrà dichiarare, inoltre, nella domanda:
cognome e nome;
la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune ove è scritto nelle liste elettorali; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il titolo di studio posseduto;
la posizione nei riguardi del servizio militare;
la lingua o le lingue estere nelle quali eventualmente desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi. (Non più di due lingue da scegliere fra quelle precisate negli acclusi programmi di esame).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per vedovi con o senza prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª divisione concorsi - 1ª sezione, 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione del cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine sopraindicato. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmettere direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare la autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

L'eventuale licenza per esami ai militari in servizio potrà essere concessa ai sensi delle vigenti norme regolamentari in materia.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno, in ciascun ruolo, in prove obbligatorie e facoltative sulle seguenti materie, secondo i programmi annessi al presente decreto:

a) *Ruolo chimici*:

1) chimica fisica (prova scritta);
2) chimica applicata (prova scritta);
3) analisi qualitativa (prova pratica e relazione scritta);
4) lingue estere (prove scritte - facoltative);

b) *Ruolo fisici - specialità geofisici*:

1) matematica (prova scritta);
2) fisica (prova scritta);
3) meccanica (prova scritta);
4) lingue estere (prove scritte - facoltative).

Le prove scritte e pratiche di esame avranno luogo a Roma, presso la nuova sede della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, via del Castro Laurenziano n. 9, secondo il seguente diario:

*Per il ruolo chimici*:

5 marzo 1973, ore 08.00: chimica fisica,
6 marzo 1973, ore 08.00: chimica applicata,
7 marzo 1973, ore 08.00: chimica qualitativa - 1° gruppo,
8 marzo 1973, ore 08.00: chimica qualitativa - 2° gruppo,
9 marzo 1973, ore 08.00: lingue estere.

*Per il ruolo fisici*:

6 marzo 1973, ore 08.00: matematica,
7 marzo 1973, ore 08.00: fisica,
8 marzo 1973, ore 08.00: meccanica,
9 marzo 1973, ore 08.00: lingue estere.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche nella sede e nei giorni sopraindicati.

Per tutte le prove scritte, di natura descritta e consistenti in una applicazione della teoria, fra i tre temi preparati dalla commissione sara estratto a sorte il tema da svolgere.

I temi verranno svolti dai candidati nel tempo massimo stabilito dalla commissione esaminatrice, sotto la sorveglianza di due o più membri della stessa.

Gli esami scritti, facoltativi di lingue estere, consisteranno nella traduzione dei brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo o dal tedesco. E' in facoltà della commissione autorizzare l'uso del vocabolario. I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

Per l'esame facoltativo di lingua estera non verrà emesso un giudizio di idoneità ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da uno a venti.

E' fatto assoluto divieto ai candidati di portare nell'aula destinata agli esami trattati di qualsiasi genere e raccolte di esercizi. Pertanto saranno esclusi dal concorso quei candidati i cui temi, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di appunti, pubblicazioni non ammesse, comunque redatte o divulgate.

La commissione potrà, ove lo ritenga opportuno, autorizzare la consultazione di determinati trattati, testi, pubblicazioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma.

Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che oppone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Per ciascuna prova il punteggio sarà espresso in ventesimi.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire in ciascuna prova obbligatoria, almeno 12/20 e per tutte le prove obbligatorie una media di almeno 14/20.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno far pervenire entro venti giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, il diploma di laurea di cui al precedente art. 3 in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea.

Gli stessi concorrenti dovranno inoltre far pervenire, entro lo stesso termine, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

*a*) attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia per laureati riconosciuto dal Ministero della difesa;

*b*) attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia per diplomati riconosciuto dal Ministero della difesa;

*c*) attestato rilasciato da una università della Repubblica comprovante il superamento dell'esame di meteorologia e fisica dell'atmosfera (o titolo di disciplina strettamente affine);

*d*) attestato comprovante il superamento del corso propedeutico di meteorologia aeronautica riconosciuto dal Ministero della difesa;

*e*) altri titoli di studio oltre quello necessario per partecipare al concorso e superamento di esame di meteorologia dell'atmosfera;

*f*) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico-aeronautico di Stato o presso l'industria aeronautica privata e gli incarichi disimpegnati;

*g*) brevetti aeronautici di pilota militare o civile;

*h*) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico;

*i*) copia stato di servizio o foglio matricolare comprovante l'eventuale servizio militare prestato;

*l*) ogni altro titolo, ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

Le graduatorie, distinte per ruolo, di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove obbligatorie, saranno formate sommando:

*a*) il punto di merito espresso in ventesimi ottenuto in ciascuna prova obbligatoria moltiplicato per il coefficiente 10;

*b*) il punto riportato nell'esame di laurea ridotto in centesimi (cioè per 10/11 se originariamente riferito a 110);

*c*) i seguenti punteggi per coloro che hanno sostenuto la o le prove facoltative di lingue estere:

per la lingua inglese: il punto di merito, semprechè non inferiore a 12/20;

per le altre lingue: sei punti se il punto di merito è compreso tra 12 e 18/20, 12 punti qualora detto punto di merito risulti superiore a 18/20;

*d*) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 4 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria « ottimo »; 2 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria « buono »; nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria « sufficiente ».

Gli altri titoli eventualmente presentati dai concorrenti in aggiunta a quelli richiesti per l'ammissione, saranno valutati, aggiungendo alla suddetta somma:

16 punti per l'attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia per laureati riconosciuto dal Ministero della difesa;

10 punti per l'attestato rilasciato da una università della Repubblica comprovante il superamento dell'esame di meteorologia o fisica dell'atmosfera (o titolo di disciplina strettamente affine);

8 punti per l'attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia per diplomati riconosciuto dal Ministero della difesa;

5 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica oltre a quella che ha dato diritto all'ammissione al concorso;

4 punti per l'attestato comprovante il superamento del corso propedeutico di meteorologia aeronautica riconosciuto dal Ministero della difesa;

4 punti per il brevetto di pilota militare o per il brevetto civile di 2° grado;

2 punti per il brevetto di pilota civile di 1° grado;

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio tecnico-aeronautico prestato;

da 1/2 a 3 punti, secondo la valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La commissione ha, altresì, facoltà di assegnare a suo giudizio insindacabile, da 1 a 4 punti complessivamente, per le pubblicazioni ed i titoli di cui alle lettere *e*) e *h*) del precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le norme contemplate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subìto la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata.

Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato dalla dichiarazione integrativa.

Qualora il candidato, per qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato nè il diploma di laurea in originale o copia autentica ai sensi del primo comma del precedente art. 7, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i concorrenti sono tenuti a presentare il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle forze armate, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero od in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso la Amministrazione Aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico sarà conferita, in ordine di merito, ai concorrenti dichiarati idonei nelle graduatorie dei singoli ruoli nel limite dei posti indicati dall'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva, qualora lo ritenga opportuno, la facoltà di nominare, sempre seguendo le graduatorie, il numero di idonei occorrenti per ricoprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso, dopo la nomina dovranno frequentare un corso di istruzione militare con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1972

*Il Ministro*: TANASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1972*
*Registro n. 39 Difesa, foglio n. 156*

**Programmi di esame**

ESAMI OBBLIGATORI

RUOLO CHIMICI

*Chimica fisica*:

Svolgimento di un tema con la risoluzione di un problema sulla base del programma universitario della materia omonima, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Gas e soluzioni - Stechiometria e volumetria - Pesi atomici e molecolari - Sistemi omogenei ed eterogenei - Cinetica chimica - Elettrochimica - Termochimica - Radioattività.

*Chimica applicata*:

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Metalli e leghe (prodotti siderurgici, leghe leggere e ultraleggere, leghe di rame, superleghe). Prodotti petroliferi (carburanti, lubrificanti, fluidi idraulici). Materiali macromolecolari (materiali plastici, gomme, vernici, adesivi, fibre tessili). Esplosivi - Propellenti.

Analisi qualitativa (prova pratica e relazione scritta).

Consiste nel riconoscere la presenza di un certo numero di anioni e cationi in un miscuglio polverulento ed in una soluzione. Potranno essere presenti due comuni sostanze organiche.

Del risultato delle analisi sarà compilata una breve relazione indicativa dei metodi seguiti.

RUOLO FISICI

*Matematica*:

Svolgimento di un tema sulla base dei programmi universitari di analisi algebrica e infinitesimale, geometria analitica e proiettiva.

*Fisica*:

Svolgimento di un tema (di natura descritta o esercizio con applicazione numerica) sulla base dei programmi universitari con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Misure ed errori di misure - Teoria cinetica dei gas - Termologia - Termodinamica: primo e secondo principio con applicazione ai sistemi omogenei e non omogenei - Campi elettrici e magnetici - Conduzione elettrica - Campi e correnti variabili - Emissione, propagazione, assortimento delle onde elettromagnetiche - Corpo nero - Principio di ottica geometrica e fisica - Fondamenti di struttura della materia e di fisica nucleare.

*Meccanica*:

Svolgimento di un tema (di natura descrittiva o esercizio con applicazioni numeriche) sulla base dei programmi universitari e con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Vettori ed analisi dei campi scalari e vettoriali - Meccanica del punto e principi di meccanica dei sistemi - Proprietà meccaniche dei solidi, liquidi e gas - Meccanica dei fluidi - Propagazione di perturbazione nei mezzi continui.

ESAMI FACOLTATIVI

*Lingue estere* (prova scritta).

Le prove di lingue estere consisteranno in traduzione di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo o dal tedesco.

E' in facoltà della commissione autorizzare l'uso del vocabolario.

I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

---

Modello di domanda

(Carta da bollo da L. 500)

*Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 1° reparto - 2ª divisione concorsi - 1ª sezione* 00100 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . (provincia di . .) il . . appartenente al distretto militare di . . . residente a (1) . . (n. codice postale . .) (provincia di . . .) via . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo . . specialità . . . di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 26 gennaio 1973.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (3) . . .,

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università di . . nell'anno accademico . . . con la votazione di . .,

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . .

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . . . . . .

. . li . . . . .

Firma . . . . . . .

(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (5)

. . . . . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma e il Corpo di appartenenza. Specificare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. L'aspirante dovrà specificare, inoltre se sia stato o meno giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari è sufficiente il visto del comando di Corpo.

(391)

---

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bassano del Grappa.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bassano del Grappa (Vicenza);

Visto il decreto ministeriale in data 3 novembre 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bassano del Grappa, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Ferretti dott. Gustavo | punti | 88,75 | su 132 |
| 2. Dealis dott. Angelo | » | 86,70 | » |
| 3. Antinori dott. Giovanni | » | 86,06 | » |
| 4. Marassi dott. Silvano | » | 84,05 | » |
| 5. Campanozzi dott. Michele | » | 83,66 | » |
| 6. Geraci dott. Vincenzo | » | 80,92 | » |
| 7. Pace dott. Delio | » | 78,05 | » |
| 8. Rollone Eusebio | » | 78 — | » |
| 9. Marassi dott. Fulvio | » | 77,89 | » |
| 10. Iannettone dott. Giovanni | » | 77,39 | » |
| 11. Milanesi dott. Luigi | » | 76,85 | » |
| 12. Perri Marziale | » | 76,52 | » |
| 13. Perna dott. Aldo | » | 76,30 | » |
| 14. Casazza Egidio | » | 76,25 | » |
| 15. Moriconi dott. Benito | » | 76,24 | » |
| 16. Pontarollo dott. Riccardo | » | 75,96 | » |
| 17. Coco dott. Vincenzo | » | 75,38 | » |
| 18. De Negri dott. Errico | » | 74,99 | » |
| 19. De Pascale dott. Mario | » | 73,68 | » |
| 20. Parini Antonio | » | 73,66 | » |
| 21. Mazza dott. Osvaldo | » | 73,15 | » |
| 22. Repetti dott. Gino | » | 73,01 | » |
| 23. Mazzella dott. Claudio | » | 72,84 | » |
| 24. Lauletta dott. Angelo | » | 72,76 | » |
| 25. Scotto dott. Michele | » | 71,78 | » |
| 26. Ferrari dott. Pietro | » | 71,59 | » |
| 27. Alberti Pietro | » | 70,46 | » |
| 28. Laspia dott. Antonino | » | 70,18 | » |
| 29. Delli Paoli dott. Dante | » | 69,83 | » |
| 30. Tarella dott. Domenico | » | 67,92 | » |
| 31. Stenghele dott. Giuseppe | » | 67,89 | » |
| 32. Ceruti Giuseppe | » | 66,14 | » |
| 33. Bellotoma Giovanni | » | 66,11 | » |
| 34. Lunghi Gaetano | » | 64,01 | » |
| 35. Agnoli Mario | » | 63,87 | » |
| 36. Pascale Vittorio | » | 60,59 | » |
| 37. Giglioli Alfonso | » | 60,46 | » |
| 38. Filograsso dott. Domenico | » | 51,37 | » |
| 39. Marchetta dott. Antonino | » | 50,75 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(13432)

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Monfalcone**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Monfalcone (Gorizia);

Visto il decreto ministeriale in data 15 novembre 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Monfalcone, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Antinori dott. Giovanni | punti | 86,06 | su 132 |
| 2. Rizzetto dott. Luigi | » | 84,63 | » |
| 3. Campanozzi dott. Michele | » | 83,66 | » |
| 4. Geraci dott. Vincenzo | » | 80,92 | » |
| 5. Pace dott. Delio | » | 78,05 | » |
| 6. Marassi dott. Fulvio | » | 77,89 | » |
| 7. Iannettone dott. Giovanni | » | 77,39 | » |
| 8. Milanesi dott. Luigi | » | 76,85 | » |
| 9. Perri dott. Marziale | » | 76,52 | » |
| 10. Perna dott. Aldo | » | 76,30 | » |
| 11. Moriconi dott. Benito | » | 76,24 | » |
| 12. Coco dott. Vincenzo | » | 75,35 | » |
| 13. De Negri dott. Errico | » | 74,99 | » |
| 14. Parini Antonio | » | 73,66 | » |
| 15. Mazza dott. Osvaldo | » | 73,15 | » |
| 16. Mazzella dott. Claudio | » | 72,84 | » |
| 17. Lauletta dott. Angelo | » | 72,76 | » |
| 18. Scotto dott. Michele | » | 71,78 | » |
| 19. Ferrari dott. Pietro | » | 71,59 | » |
| 20. Alberti Pietro | » | 70,46 | » |
| 21. Laspia dott. Antonino | » | 70,18 | » |
| 22. Barbieri dott. Silvio | » | 69,98 | » |
| 23. Delli Paoli dott. Dante | » | 69,83 | » |
| 24. De Flumeri Francesco Paolo | » | 68,52 | » |
| 25. Bellotoma Giovanni | » | 66,11 | » |
| 26. Lunghi Gaetano | » | 64,01 | » |
| 27. Agnoli Mario | » | 63,87 | » |
| 28. Giglioli Alfonso | » | 60,46 | » |
| 29. Filograsso dott. Domenico | » | 51,37 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(13431)

## MINISTERO DELLA SANITA

**Rinvio delle prove scritte del concorso per esami a dodici posti di consigliere in prova**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 15 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1972, registro n. 8, foglio n. 125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 178 dell'11 luglio 1972, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dodici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità e sono state fissate per i giorni 17 e 18 novembre 1972 le prove scritte presso il palazzo degli esami;

Visto che per indisponibilità dei locali del palazzo degli esami per le predette date si rende necessario rinviare le prove scritte;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a dodici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, vengono rinviate ed avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, nei giorni 18 e 19 maggio 1973, con inizio alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1972

*Il Ministro*: GASPARI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *dicembre* 1972
*Registro n.* 12, *foglio n.* 264

(317)

# REGIONI

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1972, n. 56.

**Ordinamento degli uffici per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 2 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia esercita le potestà amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari attraverso gli uffici indicati all'art. 10 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, salvi i controlli giudiziari sulle operazioni tavolari.

Art. 2.

All'impianto e alla tenuta dei libri fondiari si provvede in conformità alle vigenti leggi finchè non venga disposto diversamente con legge regionale.

Nessun diritto è dovuto agli uffici tavolari per le operazioni tavolari e per le consultazioni dei registri e delle mappe. La giunta regionale fissa le tariffe dei diritti dovuti per il rilascio degli estratti tavolari e delle copie dei documenti.

Dai diritti previsti al precedente comma sono esenti gli atti richiesti dallo Stato, dalla Regione, nonchè dalle province e dai comuni della Regione.

Le attribuzioni in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari già spettanti, in base alle vigenti leggi, ai cancellieri degli uffici tavolari, sono esercitate dai conservatori e dai funzionari della carriera direttiva — ruolo giuridico amministrativo — addetti agli uffici tavolari ai sensi del secondo comma del successivo art. 3.

Le domande di iscrizione tavolare vanno presentate agli uffici tavolari della Regione.

Art. 3.

In ciascuno dei comuni, sedi di pretura, di Trieste, Gorizia, Cervignano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone e Pontebba l'ufficio tavolare, ivi operante, comprende tutti i comuni censuari, sui quali la giurisdizione, in materia tavolare, il pretore del rispettivo mandamento.

Agli uffici tavolari sono addetti funzionari della carriera di concetto — ruolo dei conservatori — e possono esservi altresì addetti funzionari della carriera direttiva, ruolo giuridico-amministrativo.

Art. 4.

Ai ruoli tecnici della carriera di concetto, previsti dall'articolo 38 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è aggiunto il ruolo dei conservatori.

Le allegate tabelle *A* e *B* indicano la dotazione organica del predetto ruolo e l'equiparazione fra le qualifiche e le classi di stipendio del nuovo ruolo e quelle previste per il ruolo dei geometri.

I funzionari della carriera direttiva — ruolo giuridico-amministrativo — i quali non siano addetti agli uffici tavolari ai sensi

del secondo comma dell'art. 3, svolgono funzioni di vigilanza e d'ispezione su tutti gli uffici tavolari della Regione e collaborano con i dirigenti degli uffici tavolari in modo da garantire uniformità di indirizzo nella tenuta dei libri fondiari.

Art. 5.

Nel regolamento dei concorsi per l'accesso ai ruoli regionali, previsto dall'art. 26 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni, saranno indicati, fra l'altro, eventuali specifici requisiti professionali per l'ammissione al ruolo dei conservatori.

Nei concorsi interni per la nomina alla qualifica di segretario principale o equiparata, previsti dall'art. 21 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per il ruolo dei conservatori del libro fondiario, l'ammissione è riservata al personale della carriera esecutiva che sia in possesso dei requisiti e anzianità previsti nel medesimo articolo e che abbia frequentato un corso di preparazione all'esercizio delle funzioni di tavolarista-conservatore del libro fondiario indetto dall'Amministrazione regionale, superandone gli esami finali ovvero sia in possesso di un attestato di abilitazione alle funzioni di conservatore del libro fondiario ovvero sia stato addetto ad un ufficio tavolare per almeno 5 anni.

Art. 6.

In conseguenza delle nuove attribuzioni demandate dalla presente legge al servizio del libro fondiario e ai dipendenti uffici tavolari ed in conseguenza di quanto previsto dall'art. 4 della presente legge, sono apportate le seguenti modifiche alle tabelle allegate alla legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, come modificate dall'art. 1, secondo comma, della legge regionale 9 novembre 1971, n. 46: nella tabella *D*, carriera di concetto — ruolo dei geometri — il numero dei posti previsti nelle qualifiche di geometra principale e geometra è diminuito di 4 unità in ciascuna delle due qualifiche; nella tabella *C*, carriera esecutiva — ruolo degli applicati e dattilografi — il numero dei posti previsti nelle qualifiche di applicato capo e applicato principale è aumentato di 6 unità in ciascuna delle due qualifiche; nella tabella *C*, carriera ausiliaria — ruolo dei commessi — il numero dei posti previsti nelle qualifiche di commesso capo e commesso è aumentato di 2 unità in ciascuna delle due qualifiche; nella tabella *F*, carriera ausiliaria — ruolo degli addetti tecnici — il numero dei posti previsti nelle qualifiche di addetto tecnico capo e di addetto tecnico di I classe è aumentato di 2 unità in ciascuna delle due qualifiche.

Art. 7.

Per la preparazione di candidati ai concorsi per la nomina a conservatore e per il periodico aggiornamento del personale addetto al servizio del libro fondiario, la Regione indice corsi a carattere teorico pratico con esami finali.

Le modalità di ammissione e di svolgimento dei corsi saranno determinate da apposito regolamento.

*Norme transitorie*

**Art. 8.**

La nomina nel ruolo dei conservatori può essere conferita, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, a funzionari regionali della carriera di concetto, i quali siano stati addetti ad un ufficio tavolare o al servizio del libro fondiario per almeno un anno ovvero siano in possesso di un attestato di abilitazione alle funzioni di conservatore del libro fondiario ovvero abbiano frequentato un corso di preparazione all'esercizio delle funzioni di tavolarista-conservatore del libro fondiario indetto dall'Amministrazione regionale, superandone gli esami finali; ai predetti si applica la norma di cui al terzo comma dell'art. 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Nel limite massimo dei posti disponibili nel ruolo dei conservatori si potrà richiedere allo Stato, in posizione di comando, personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie appartenente alle carriere direttiva e di concetto o al ruolo speciale ad esaurimento, purchè provvisto del diploma di scuola media superiore. Inoltre, nel limite di 5 unità, nel ruolo degli applicati e dattilografi e in quello dei commessi, si potrà richiedere allo Stato, in posizione di comando, personale appartenente alla carriera esecutiva e a quella ausiliaria o al ruolo speciale ad esaurimento, purchè provvisto rispettivamente del diploma di licenza della scuola media, o equipollente, e di quello di licenza elementare.

La scelta di cui al precedente comma dovrà cadere su personale che presti o abbia prestato servizio presso un ufficio tavolare da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge.

A detto personale sarà attribuita un'indennità «ad personam» commisurata alla differenza tra il trattamento economico iniziale del parametro in godimento presso l'amministrazione di provenienza e quello iniziale corrispondente al parametro immediatamente superiore nella medesima amministrazione di provenienza. Per i dipendenti che rivestono la qualifica terminale della rispettiva carriera l'indennità «ad personam» sarà commisurata ad otto aumenti periodici di stipendio. Allo stesso personale, il cui inquadramento dovrà essere effettuato entro la data del 31 dicembre 1973, sono estesi tutti i benefici previsti per il personale regionale, ivi compresi quelli contenuti nelle leggi regionali 12 febbraio 1971, n. 7, e 15 aprile 1971, n. 12 e 13.

Art. 10.

Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti da almeno 6 mesi la propria attività per la rilevazione dei dati relativi agli uffici tavolari della Regione in base ad incarico disposto con decreto dell'Assessore delegato agli affari relativi all'impianto e alla tenuta dei libri fondiari su conforme deliberazione della giunta regionale, purchè in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera esecutiva con esclusione del limite di età, può essere conferita, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo superamento di un esame-colloquio, la nomina alla qualifica iniziale della carriera esecutiva — ruolo degli applicati e dattilografi.

Le modalità di svolgimento dell'esame-colloquio, di cui al primo comma, saranno determinate con apposita deliberazione della giunta regionale; la nomina è conferita con decreto del Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima.

Art. 11.

La nomina a conservatore nel ruolo dei conservatori può essere conferita per chiamata, con decreto del Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, nel limite massimo di 30 posti, a coloro che abbiano frequentato un corso di preparazione all'esercizio delle funzioni di tavolarista indetto dall'Amministrazione regionale, superandone gli esami finali, e siano in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di concetto, con esclusione del limite di età.

Art. 12.

Al personale inquadrato, ai sensi degli articoli 10 e 11 della presente legge, rispettivamente nella qualifica iniziale della carriera esecutiva — ruolo degli applicati e dattilografi — e nella qualifica iniziale della carriera di concetto — ruolo dei conservatori — spetta il trattamento economico previsto per la I classe di stipendio.

Il periodo di attività prestato ai sensi del primo comma dell'art. 10 è valutato per metà agli effetti dell'attribuzione della II classe di stipendio.

Art. 13.

L'amministrazione regionale, fino a quando non potrà far fronte mediante l'espletamento di pubblici concorsi alla necessità di personale della carriera esecutiva — ruolo degli applicati e dattilografi — e comunque per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della presente legge, può disporre per le esigenze degli uffici tavolari l'assunzione mediante contratto a termine regolato dalle norme sull'impiego privato di personale esperto in dattilografia entro il limite di 10 unità.

L'assunzione è disposta con decreto del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

Con lo stesso decreto è determinato il trattamento economico, normativo e previdenziale di detto personale.

Art. 14.

Gli oneri delle spese di personale, di cui alla presente legge, faranno carico — per i rispettivi assegni e indennità — agli appropriati capitoli del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 30 novembre 1972

BERZANTI

ALLEGATO *A*

*Tabella organica del ruolo dei conservatori della carriera di concetto*

| Qualifica | Posti |
|---|---|
| Primo conservatore | 7 |
| Conservatore principale | 11 |
| Conservatore | 17 |
| Totale | 35 |

ALLEGATO *B*

*Tabella di equiparazione delle qualifiche del ruolo dei conservatori con le qualifiche del ruolo dei geometri della carriera di concetto.*

| Ruolo dei geometri | Ruolo dei conservatori | Classi di stipendio (parametri) |
|---|---|---|
| Geometra capo | Primo conservatore | 370 |
| Geometra principale | Conservatore principale | 302<br>260 |
| Geometra | Conservatore | 227<br>188<br>160 |

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1972, n. 57.

**Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, in materia di edilizia popolare ed economica.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 46 *del 2 dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, come modificato dall'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1969, n. 15 e dall'art. 5 della legge regionale 27 novembre 1970, n. 43, è aggiunto il seguente sesto comma:

« Allorchè il richiedente il contributo regionale sia una società cooperativa edilizia a proprietà indivisa ed indivisibile, formata da lavoratori dipendenti, il limite d'impegno di cui al precedente quarto comma può essere elevato fino al 90% per la costruzione di nuovi alloggi nelle apposite aree previste dai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, già sostituito dall'art. 6 della legge regionale 27 novembre 1970, n. 43, è sostituito dal seguente:

« La misura del contributo semestrale regionale sarà pari alla differenza fra una semestralità di ammortamento calcolata in base al tasso contrattuale — eventualmente aumentato in rapporto all'effettivo costo del denaro nella operazione di mutuo, esclusi i diritti erariali — ed una semestralità di ammortamento calcolata in base al tasso annuo del 3%. In nessun caso il contributo regionale potrà consentire una riduzione del tasso superiore a 6 punti.

Allorchè il richiedente il contributo regionale sia una società cooperativa edilizia, la misura del contributo semestrale sarà pari alla differenza fra una semestralità di ammortamento calcolata in base al tasso contrattuale — eventualmente aumentato in rapporto all'effettivo costo del denaro nell'operazione di mutuo, esclusi i diritti erariali — ed una semestralità di ammortamento calcolata in base al tasso annuo del 2%. In nessun caso il contributo regionale potrà consentire una riduzione del tasso superiore a 7 punti ».

Art. 3.

La lettera *a*) dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, è sostituita dalla seguente:

« *a*) che la superficie utile degli alloggi da costruire o da acquistare non superi i 110 mq.; quando la famiglia è composta da più di sei membri, può essere consentito l'aumento di 16 mq. di superficie per ogni persona in più delle sei ».

Art. 4.

Le nuove disposizioni contenute nel precedente art. 2 si applicano a coloro che abbiano presentato domanda di contributo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè a coloro i quali, pur avendo presentato la domanda anteriormente a tale data, intendano costruire od acquistare un alloggio la cui superficie non ecceda il limite massimo di cui al precedente art. 3.

Le nuove disposizioni contenute nel precedente art. 3 si applicano a coloro che abbiano presentato domanda di contributo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, come modificata ed integrata dalla presente legge, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1972, il limite d'impegno di lire 200 milioni.

Le disposizioni contenute nella legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, come modificata ed integrata dalla presente legge, possono essere applicate anche alle assegnazioni disposte dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 1° giugno 1971, n. 291, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Le annualità conseguenti al limite d'impegno autorizzato con l'art. 5 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1991.

L'onere di lire 200 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1972 fa carico al cap. 557 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento viene elevato a lire 800 milioni mediante prelevamento di lire 200 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 9 dello elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 200 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1991, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli stessi esercizi.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1° dicembre 1972

BERZANTI

(12965)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.